

Civile Sent. Sez. 1 Num. 7135 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: NAPPI ANIELLO

Data pubblicazione: 09/04/2015

### SENTENZA

sul ricorso proposto da

¶ Giovanni Battista Ceccarelli, domiciliato in Roma,  
\* via Pacuvio 34, presso l'avv. Guido Romanelli, che  
lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giu-  
seppe Marvulli, come da mandato in calce al ricorso  
- C.F.: CCC GNN 43P12 EOS4N -  
- ricorrente -

Contro

Comune di Villaricca, domiciliato in Roma, via dei  
Monti Parioli 48, rappresentato e difeso dall'avv.  
prof. Ernesto Cesaro, come da procura a margine del  
controricorso - C.F.: 80034870636 -

¶ 2015  
\* 355  
- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 3680/2006 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 30 novembre 2006

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M., dr. Giovanni Rosario Russo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna aggravata alle spese.

### **Svolgimento del processo**

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da Giovan Battista Ciccarelli nei confronti del Comune di Villaricca per il pagamento della somma di £. 722.736.488, pretesa a titolo di maggiori oneri sopportati, per la sostituzione con propri dipendenti del personale comunale assente per ferie o malattia, nell'esecuzione del contratto biennale di appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, stipulato il 13 dicembre 1989 e prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Ritennero i giudici d'appello che non potesse essere qualificato come una transazione l'impegno assunto dal sindaco del comune convenuto, e verbalizzato in primo grado il 7 marzo 2001, di proporre al

Consiglio comunale e alla Giunta di versare all'attore una somma pari al 75% di quella richiesta. D'altro canto la pretesa dell'attore era priva di titolo, in quanto non poteva ricollegarsi al contratto originario, scaduto il 31 dicembre 1991, né alle successive proroghe, deliberate dal Consiglio comunale ma non seguite dalla stipula del contratto con la necessaria forma scritta. Infine, quand'anche volesse assumersi prorogato il contratto del 1989, occorreva rilevare che l'invocato articolo 10 della convenzione prevedeva solo l'aggiornamento del canone e non il rimborso di maggiori costi, comunque non documentati.

Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione Giovan Battista Ciccarelli, deducendo cinque motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Comune di Villaricca.

#### **Motivi della decisione**

1.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che i giudici d'appello abbiano respinto la sua domanda nell'erroneo presupposto che fosse stata proposta per l'adempimento di un contratto di transazione. Contesta di avere mai richiesto l'esecuzione della transazione documentata dal verbale sottoscritto il



7 marzo 2001, che era stato invocato solo quale ulteriore prova del credito dedotto in giudizio.

Sostiene dunque che la sentenza impugnata è viziata per ultra o extra petizione e ne chiede pertanto l'annullamento.

1.2- Il motivo è manifestamente infondato.

Come è stato ben chiarito nella giurisprudenza di questa corte, infatti, «il vizio di ultrapetizione non riguarda le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza, ma solo il dispositivo e ricorre quando il giudice, con la statuizione emessa, trascenda i limiti fissati dalle contrapposte richieste ed eccezioni delle parti» (Cass., sez. I, 28 marzo 1997, n. 2830, m. 503418; conf.: Cass., sez. III, 22 gennaio 1969, n. 160, m. 338077, Cass., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2146, m. 588710).

Nel caso in esame, quand'anche fosse stato erroneo il riferimento dei giudici d'appello alla transazione quale titolo dedotto in giudizio dall'attore, non fu certamente questa la ragione unica del rigetto della domanda proposta da Giovan Battista Ciccarelli.

Come risulta dallo stesso ricorso, i giudici d'appello considerarono anche gli ulteriori possi-


bili titoli alternativi del credito vantato dall'attore, incluso quelli qui evocati dal ricorrente. Sicché non vi fu nessuna violazione del principio di corrispondenza tra la decisione e la domanda.

2.1- Con il secondo motivo il ricorrente deduce in via subordinata ancora violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sul terzo e sul quarto motivo dell'appello proposto dal Comune di Villaricca, erroneamente ritenuti assorbiti dall'accoglimento dei primi due motivi.

Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, i due motivi d'appello considerati assorbiti non erano stati affatto dedotti in via subordinata rispetto ai primi due motivi proposti dal Comune di Villaricca; e che l'omessa pronuncia su tali motivi d'impugnazione aveva finito per esonerare la corte d'appello dal pronunciarsi sulla legittimità e sul fondamento della pretesa creditoria dedotta in giudizio dal ricorrente.

2.2- Il motivo è inammissibile.

E' principio indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che, anche quando si lamenti una «arbitraria riduzione dell'oggetto della domanda pro-



posta ex adverso» (Cass., sez. II, 3 giugno 1975, n. 2204, m. 375992), «è inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione» (Cass., sez. I, 9 maggio 2013, n. 11012, m. 626336, Cass., sez. III, 13 febbraio 1970, n. 355, m. 345277).

Applicazione specifica di questo principio è in particolare l'affermazione che «è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale si lamentino l'errata interpretazione di un motivo dell'appello proposto dall'altra parte e la conseguente omessa pronuncia su un'istanza che sarebbe stata contenuta nel motivo stesso» (Cass., sez. II, 5 febbraio 1966, n. 386, m. 320758).

Può darsi in realtà anche il caso che «una parte abbia interesse a dolersi dell'omessa pronuncia su di una domanda proposta dalla parte contraria»; ma solo quando, avendo ad esempio il convenuto richiesto una pronuncia di merito, «l'accertamento negativo, suscettivo di giudicato, preserva il convenuto




to da future azioni» (Cass., sez. I, 7 ottobre 1967, n. 2308, m. 329526, Cass., sez. II, 14 marzo 1966, n. 720, m. 321447).

Tuttavia nel caso in esame Giovan Battista Ciccarelli censura il mancato accoglimento della sua domanda, non il mancato rigetto della domanda di controparte. E comunque le questioni di merito di cui lamenta il mancato esame, con riferimento alla sua pretesa creditoria, sono state in realtà esaminate dai giudici d'appello, come dimostrano gli stessi successivi motivi del ricorso.

Sicché è evidente la carenza di interesse del ricorrente.

3.1- Con il terzo motivo il ricorrente deduce in via ulteriormente subordinata violazione degli art. 1337 e 1353 c.c., per l'eventualità che si ritenga effettivamente richiesta da parte dell'attore l'esecuzione della transazione giudiziale stipulata il 7 marzo 2001.

Sostiene che la transazione è un contratto cui può essere apposta una condizione sospensiva o risolutiva; e che per costante giurisprudenza viene considerata quale condicio iuris l'approvazione tutoria dei contratti stipulati jure privato rum dalla Pubblica Amministrazione. Erroneamente dunque la




sentenza impugnata ha escluso che potesse considerarsi concluso il contratto di transazione stipulato dal sindaco del Comune di Villaricca, condizionato per la sua efficacia all'approvazione del Consiglio e della Giunta comunale, perché, secondo quanto prevede l'art. 1358 c.c., nel caso di mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla parte controinteressata, il contraente svantaggiato ha diritto al risarcimento dei danni.

3.2- Il motivo è manifestamente inammissibile per difetto di specificità.

Secondo la ricostruzione dei giudici del merito nel verbale del 7 marzo 2001 il sindaco del comune convenuto si era impegnato a proporre al Consiglio comunale e alla Giunta di versare all'attore una somma pari al 75% di quella richiesta; e l'attore si era dichiarato disponibile a definire in tali termini la controversia.


Il ricorrente sostiene che con tale accordo si sarebbe conclusa una transazione, benché sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione da parte dei competenti organi dell'amministrazione comunale. Ma finisce così per assumere a presupposto l'assunto che avrebbe dovuto dimostrare.



Secondo una costante giurisprudenza di questa corte, infatti, «l'accertamento della natura transattiva o meno di un negozio, rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità ove sia immune da vizi logici o giuridici» (Cass., sez. II, 11 giugno 2003, n. 9348, m. 564134, Cass., sez. L, 7 settembre 2005, n. 17817, m. 583824).

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nel caso in esame i giudici del merito hanno escluso che il 7 marzo 2001 il sindaco di Villaricca avesse concluso una transazione con Giovan Battista Ciccarelli; e hanno ritenuto che mancasse l'approvazione, non del contratto, bensì della proposta contrattuale che il sindaco si era impegnato a sottoporre alla Giunta e al Consiglio comunale.

Questa interpretazione dell'accordo documentato dal verbale del 7 marzo 2001 non viene di per sé censurata dal ricorrente, che censura invece il presunto errore di diritto commesso dai giudici del merito nel negare efficacia a un contratto condizionato. Il ricorrente avrebbe dovuto in realtà censurare preliminarmente la interpretazione che i giudici del merito avevano esibito per escludere che una transazione, sia pure sottoposta a condizione, fos-



se stata effettivamente conclusa. La ratio decidendi della sentenza impugnata non era infatti quella dell'inefficacia del contratto sottoposto a condizione sospensiva, bensì quella della mancata conclusione del contratto di transazione. E questa ratio decidendi non risulta adeguatamente censurata.

4.1- Con il quarto motivo il ricorrente deduce in via ulteriormente subordinata violazione e falsa applicazione dell'art. 2730 c.c., lamentando che, ove dovesse escludersi la conclusione della transazione, sia stata disconosciuta la stessa efficacia confessoria della promessa del sindaco del Comune di Villaricca, ricognitiva in fatto del credito vantato dall'attore.

4.2- Il motivo è infondato.


Secondo quanto prevede l'art. 2731 c.c., «l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto» (Cass., sez. II, 20 giugno 2013, n. 15538, m. 626956, Cass., sez. III, 6 luglio 1990, n. 7125, m. 468159).



Per questa ragione si ritiene che «le dichiarazioni rese dal sindaco di un comune in relazione ad attribuzioni .. conferite ad altri organi dell'ente da lui rappresentato non possono avere efficacia di confessione sia per difetto di legittimazione del presunto confitente e sia per difetto della capacità di disporre del diritto controverso» (Cass., sez. III, 16 febbraio 1974, n. 442, m. 368154).

Nel caso in esame è indiscusso che il sindaco non avesse la legittimazione a disporre dei diritti controversi, tanto che lo stesso ricorrente riconosce l'esigenza dell'intervento di altri organi dell'amministrazione comunale. Sicché ciò che esclude la rilevanza confessoria del comportamento del sindaco non è l'invalidità della supposta transazione (peraltro inesistente secondo la ricostruzione incensurabile dei giudici del merito), bensì la sua incapacità di disporre del diritto controverso.

5.1- Con il quinto motivo il ricorrente deduce in via ulteriormente subordinata violazione e falsa applicazione dell'art. 1350 c.c., lamentando che sia stata ritenuta necessaria la forma scritta ad substantiam anche per la pur prevista rinnovazione tacita del contratto stipulato nel 1989.




5.2- Il motivo è infondato.

Secondo quanto prevede l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa corte, i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam, «accompagnata dalla unicità del testo documentale» (Cass., sez. III, 3 agosto 2004, n. 14808, m. 577230, Cass., sez. I, 26 ottobre 2007, n. 22537, m. 599722).

Per questa ragione è indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che nei confronti della P.A. non «è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto»; e anche quando sia ammessa la stipulazione per atti non contestuali, i contratti della pubblica amministrazione esigono la forma scritta quale diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione), non essendo sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale, essendo impossibile una contrattazione "per facta concludentia" (Cass., sez. I, 19 settembre 2013, n. 21477, m. 627561).

Correttamente dunque i giudici del merito hanno escluso la valida rinnovazione del contratto di appalto dedotto in giudizio.



6. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 5.800, di cui €. 5.600 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 26 febbraio 2015



Il Presidente

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

\_\_\_\_\_

Corte di Cassazione - copia non ufficiale